

Estratto della normativa concernente l'Albo Ufficiale elettronico

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Art. 32. *(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)* così modificato dall'art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell' [articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3](#), e successive modificazioni, con [decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impeginate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al [decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#).

Estratto del Regolamento in materia di procedimenti amministrativi della Scuola
come approvato dal Decreto direttoriale n. 698 del 21.12.2010

Art.1 (Finalità)

1. omissis

2. Per gli atti per i quali è prevista la pubblicazione sull'Albo Ufficiale, la Scuola assolve a tale onere utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitale, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza dei dati personali e sulla sicurezza informatica, nelle forme stabilite dal titolo IV del presente regolamento.

TITOLO IV (pubblicità legale)

Art. 23 (Albo Ufficiale on-line)

1. Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, è istituito l'Albo ufficiale on-line della Scuola Normale Superiore, accessibile su apposita pagina del sito web della Scuola Normale Superiore. Il sistema informatico ove è collocato l'Albo risiede presso la Scuola Normale Superiore da cui è direttamente gestito.

2. All'Albo ufficiale on-line sono pubblicati gli atti per i quali leggi, regolamenti o provvedimenti prevedano la pubblicazione con funzione dichiarativa, costitutiva o di pubblicità notizia.

3. La pubblicazione degli atti all'Albo ufficiale on-line rispetta i principi generali sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e in particolare:

- a) il principio di necessità;
- b) il principio di proporzionalità e non eccedenza;
- c) il diritto all'oblio;
- d) il principio di esattezza e aggiornamento dei dati.

Art. 24 (Termini di pubblicazione)

La pubblicazione all'Albo ufficiale on-line è effettuata per un periodo di almeno quindici giorni naturali e consecutivi, salvo che non sia diversamente disposto da leggi o regolamenti oppure espressamente stabilito nell'atto.

Art. 25 (Modalità di pubblicazione)

1. All'Albo ufficiale on-line sono pubblicate le copie digitali degli atti della Scuola redatti in formato cartaceo, le cui fasi di archiviazione digitale e di immissione nell'Albo ufficiale on-line sono effettuate da pubblico ufficiale, salvo che gli atti siano firmati digitalmente.

2. La pubblicazione all'Albo ufficiale on-line con funzione di mera pubblicità notizia può essere effettuata senza l'osservanza delle modalità del comma 1.

3. Gli eventuali allegati agli atti sono pubblicati, salvo non ostino ragioni di natura tecnica. In tal caso gli allegati restano depositati presso l'Unità organizzativa responsabile del procedimento e sono consultabili da chiunque ne abbia interesse.

3. Il responsabile del procedimento trasmette gli atti da pubblicare all'unità organizzativa competente alla pubblicazione informatica sull'Albo ufficiale on-line, indicando il termine finale.